

# STATUTO ASSOCIAZIONE FONDIARIA "ALTA TERRAS"



Agente Euro Dato  
 17/04/2023  
 165  
 Sme 3  
 200,00 ✓

## Sommario

<b>ARTI.1</b>	<b>DENOMINAZIONE E SEDE</b>	<b>3</b>
<b>ARTI.2</b>	<b>PRINCIPI</b>	<b>3</b>
<b>ARTI.3</b>	<b>SCOPI E FINALITÀ</b>	<b>3</b>
<b>ARTI.4</b>	<b>MODALITÀ DI GESTIONE DEI TERRENI</b>	<b>4</b>
<b>ARTI.5</b>	<b>CONFERIMENTO DEI TERRENI</b>	<b>4</b>
<b>ARTI.6</b>	<b>ASSOCIATI</b>	<b>4</b>
<b>ARTI.7</b>	<b>CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI</b>	<b>5</b>
<b>ARTI.8</b>	<b>DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI</b>	<b>5</b>
<b>ARTI.9</b>	<b>PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE</b>	<b>6</b>
<b>ARTI.10</b>	<b>ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE</b>	<b>6</b>
<b>ARTI.11</b>	<b>ASSEMBLEA</b>	<b>7</b>
<b>ARTI.12</b>	<b>IL CONSIGLIO DIRETTIVO</b>	<b>8</b>
<b>ARTI.13</b>	<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>9</b>
<b>ARTI.14</b>	<b>INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE.</b>	<b>9</b>
<b>ARTI.15</b>	<b>IL SEGRETARIO</b>	<b>9</b>

<b>ARTI.17</b>	<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>10</b>
<b>ARTI.18</b>	<b>BILANCIO</b>	<b>10</b>
<b>ARTI.19</b>	<b>LIBRI SOCIALI</b>	<b>10</b>
<b>ARTI.20</b>	<b>MODIFICHE ALLO STATUTO</b>	<b>10</b>
<b>ARTI.21</b>	<b>SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>10</b>
<b>ARTI.22</b>	<b>NORME DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>11</b>
<b>ARTI.23</b>	<b>NORME DI RINVIO</b>	<b>11</b>



### Arti.1 Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione fondiaria dei proprietari dei terreni insistenti sui comuni di Traves e Pessinetto collocati sulla sinistra orografica del fiume Stura che in seguito sarà denominata "AsFo Alta Terras".
2. L'associazione ha sede in Traves via Malerba 14 presso i locali della Società Cooperativa di consumo di Traves.

### Arti.2 Principi

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti in modo personale e spontaneo (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione).
2. La durata dell'associazione è illimitata, salvo parere contrario dell'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune o di altri comuni, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altri comuni della Regione, senza necessità di deliberazione dell'Assemblea.
4. L'Associazione non sarà responsabile della violazione di Leggi, Piani e Regolamenti da parte dei propri membri o dei gestori dei fondi che ne risponderanno direttamente.

### Arti.3 Scopi e finalità

1. L'associazione non ha fini di lucro, raggruppa i proprietari, o aventi diritto dei terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale.
2. L'associazione ha come scopi diretti:
  - a. la prevenzione degli incendi;
  - b. la valorizzazione dei terreni della zona potenziandone il valore pastorale, agricolo e forestale, evitandone il progressivo abbandono;
  - c. la protezione ed il miglioramento del territorio e l'ambiente preservandone la biodiversità;
  - d. la realizzazione, il miglioramento e il mantenimento delle opere collettive che permettono una buona utilizzazione dei terreni della zona;
3. L'associazione ha come scopo indiretto la valorizzazione degli immobili che insistono sui terreni della zona.
4. L'Associazione si occuperà di:
  - a. mantenere le strade e i sentieri di accesso ai vari terreni, realizzare e/o mantenere le opere idriche necessarie al buon funzionamento e al mantenimento dell'irrigazione dei fondi;
  - b. disciplinare l'utilizzazione dei fondi stessi;
  - c. garantire i diritti afferenti ai medesimi, come quelli di legnatico.
5. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto del Piano di Gestione, del Piano di assestamento forestale e dei Regolamenti.
6. Il conferimento alla Associazione di terreni coltivati in proprio o affidati a terzi è possibile ed è disciplinato dal Regolamento.
7. L'Associazione al fine di evitare l'abbandono dei terreni attiverà una gestione di tipo collettivo dei medesimi.
8. L'Associazione può perseguire le seguenti finalità:
  - a. ricerca, sviluppo, sperimentazione, didattica e dimostrazione nel settore agro - silvo - pastorale, ambientale e turistico;



- b. educazione ambientale, esperienziale e sensoriale;
- c. inclusione sociale;
- d. a tal fine può sottoscrivere accordi con Associazioni, Enti di ricerca e Formazione e partecipare a bandi e concorsi.

#### **Arti.4 Modalità di gestione dei terreni**

1. L'Associazione predispone un Piano di Gestione dei fondi (di seguito Piano)
2. L'Associazione disciplina l'utilizzazione dei fondi stessi secondo le indicazioni del Piano.
3. I terreni dovranno essere gestiti conformemente alle indicazioni del Piano.
4. In prima istanza i terreni potranno essere gestiti prioritariamente dai membri dell'associazione, proprietari dei fondi stessi, i quali si impegnino a valorizzare la gestione dei terreni di loro proprietà, il loro mantenimento e la produttività secondo le indicazioni del Piano di gestione.
5. In seconda istanza i terreni potranno essere gestiti dai membri dell'associazione, anche se non proprietari dei fondi stessi, i quali si impegnino a valorizzare la gestione dei terreni, il loro mantenimento e la produttività secondo le indicazioni del Piano di gestione e attraverso la stipula con l'Associazione di contratti appropriati e regolarmente sottoscritti a garanzia dei reciproci impegni e secondo le indicazioni del Piano di gestione.
6. In terza istanza i terreni potranno essere gestiti da soggetti terzi i quali si impegnino a valorizzare la gestione dei terreni stessi, il loro mantenimento e la produttività e attraverso la stipula con l'Associazione di contratti appropriati e regolarmente sottoscritti a garanzia dei reciproci impegni e secondo le indicazioni del Piano di gestione.
7. I contratti di affitto o le concessioni d'uso dovranno essere concordati e approvati dai proprietari dei fondi.
8. Le entrate derivanti dal canone di affitto dei terreni dati in gestione sono prioritariamente destinate alla manutenzione ed al miglioramento infrastrutturale delle aree, nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione stessa.
9. Nel caso siano previsti interventi specifici e limitati nel tempo che coinvolgono infrastrutture, parti comuni o fondi affidati a uno o più gestori, l'Associazione potrà conferire direttamente incarichi a ditte specializzate nel settore di intervento individuato, previa approvazione da parte dei Gestore dei fondi coinvolti.

#### **Arti.5 Conferimento dei terreni**

1. I terreni sono identificati e conferiti all'Associazione con le specifiche di superficie, caratteristiche ambientali, quali copertura attuale e presenza di manufatti o ruderi, ed eventualmente con un indice sintetico di suscettibilità produttiva (ad esempio Il valore pastorale per le aree prato pascolive o in origine tali). Tale indice sintetico può anche essere successivamente acquisito, in relazione alle indicazioni del Piano di Gestione ed al piano di utilizzazione specifico dell'area interessata.
2. L'utilizzazione dei fondi conferiti e i diritti afferenti ai medesimi, come quelli di legnatico, dovranno rispettare i principi individuati nel Piano di Gestione, del Piano di assestamento forestale e dei Regolamenti.

#### **Arti.6 Associati**

1. Possono aderire all'associazione oltre ai fondatori, i proprietari dei terreni situati nei Comuni di Traves e Pessinetto sulla sinistra orografica del fiume Stura di Lanzo, che dichiarano di accettare lo statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli obiettivi



associativi. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

2. Il numero degli aderenti è illimitato.
3. Qualora un terreno sia intestato a più soggetti, uno fra essi li potrà rappresentare presso la Associazione, per la partecipazione alle Assemblee ed altre attività sociali.
4. E' facoltà di ciascun aderente all'Associazione di escludere attraverso comunicazione scritta alcune o tutte le proprie particelle catastali dalle superfici conferite all'Associazione con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'Associazione.
5. Il conferimento dei terreni all'Associazione non preclude la possibilità di intervenire direttamente da parte dell'aderente, sempre e comunque nel rispetto del piano di Gestione e del piano di utilizzazione specifico dell'area interessata.
6. Il diritto di legnatico, come tutti gli altri diritti derivanti da "usi civici" resta al proprietario ed in caso di mancato esercizio esso potrà essere assolto dalla Associazione.
7. Le superfici conferite all'associazione fondiaria non sono usucapibili e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi.

#### **Arti.7 Criteri di ammissione e di esclusione degli associati**

1. Chiunque intenda acquisire la qualifica di associato dovrà presentare apposita domanda compilando la scheda di adesione che sarà approvata dal Consiglio direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione, il Piano di Gestione, i Regolamenti e le Delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Spetta al Consiglio direttivo rilevare l'esistenza dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di associato e deliberarne l'ammissione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
2. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva. Della avvenuta accettazione viene data informativa all'Assemblea Generale degli Aderenti nel corso della prima riunione successiva.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per i seguenti motivi:
  - a. decesso: nel caso, è rivolta dal Consiglio Direttivo agli eredi formale domanda di ingresso nell'Associazione; gli eredi devono decidere entro sei mesi dalla data di definizione della pratica successoria;
  - b. dimissioni volontarie, con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'Associazione;
  - c. comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, del Piano di gestione, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - d. danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;
4. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

#### **Arti.8 Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'associazione.



2. Gli aderenti possono contribuire liberamente alle spese dell'organizzazione.
3. Tutti gli associati hanno il diritto:
  - a. di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
  - b. di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;
  - c. di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  - d. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - e. di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
  - f. di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
  - g. di dare le dimissioni con contestuale ritiro dei terreni conferiti con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'Associazione.
4. Gli associati sono obbligati:
  - a. a osservare le norme del presente Statuto, del Piano di gestione, del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - b. a svolgere le attività preventivamente concordate;
  - c. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
5. Le prestazioni fornite dagli aderenti per il buon funzionamento dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

#### **Arti.9 Patrimonio e Risorse economiche**

1. Il patrimonio è costituito da beni immobili e mobili conferiti all'atto della costituzione e dei successivi conferimenti.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività esclusivamente da:
  - a. entrate derivanti da attività produttive svolte sul territorio dell'Associazione;
  - b. entrate derivanti da attività commerciali marginali svolte sul territorio ( di cui al D.M. del 25/5/1995.;
  - c. contributi liberi degli aderenti;
  - d. contributi di privati;
  - e. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  - f. contributi di organismi internazionali;
  - g. donazioni e lasciti testamentari;
  - h. rimborsi derivanti da convenzioni;
  - i. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo individuato come previsto dall'Arti.17.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
5. Le attività svolte dall'Associazione potranno essere intraprese nei limiti consentiti dalle disponibilità economiche previste dal bilancio approvato.
6. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

#### **Arti.10 Organi Sociali dell'Associazione**


1. Organi dell'associazione sono:



- a. l'Assemblea generale dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. il Segretario se istituito;
  - e. il Collegio dei Revisori, ove deliberato.
2. Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. L'Assemblea può deliberare circa il riconoscimento del rimborso spese ai partecipanti al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori.
  3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Arti.11 Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in caso di sua assenza l'Assemblea elegge un proprio presidente. Il segretario dell'Associazione ha il compito di stendere il verbale dell'assemblea. Il presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti, con diritto di parere consultivo.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo (due terzi del Consiglio Direttivo) o di un decimo degli associati. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima anche tramite strumenti telematici.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
  - a. del Piano di Gestione e dei Regolamenti;
  - b. del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
  - c. della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
8. Fatto salvo il caso disciplinato all'articolo 4 comma 3, ciascun aderente può essere portatore di deleghe, in numero non superiore a tre. Il Comune e gli altri eventuali Enti Pubblici proprietari o aventi titolo non possono conferire delega a privati.
9. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le modifiche dello Statuto, per le quali è richiesto il 50% più uno degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per la adozione e modifica del Piano di gestione, per le quali è richiesto il 30% più uno degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'Arti.21.



11. I compiti dell'Assemblea sono:
- a. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, chiederne revoca o scioglimento;
  - b. approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  - c. approvare il programma annuale e il bilancio di previsione;
  - d. approvare il bilancio consuntivo;
  - e. deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
  - f. deliberare sui rimborsi spese riconosciuti alle cariche direttive;
  - g. deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'associazione;
  - h. decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
  - i. ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
  - j. nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni acquisiti dall'associazione nella sua attività (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione) e alla restituzione delle superfici conferite ai legittimi proprietari originari o loro eredi.
12. Le deliberazioni e i Verbali dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'Arti.15 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione, previa richiesta da inoltrare al Presidente.

### Arti.12 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Qualora un comune sia socio dell'Associazione, il rappresentante del Comune partecipa di diritto al Consiglio direttivo.
2. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo o dalle Assemblee.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con parere consultivo. E' ammessa la partecipazione in videoconferenza.
5. Competenze al Consiglio Direttivo:
  - a. fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
  - b. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma per l'anno successivo e il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
  - c. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  - d. eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, ove previsto;
  - e. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  - f. deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
  - g. ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - h. redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
  - i. assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente



- necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
  7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'Arti.15 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione, previa richiesta da inoltrare al Presidente.

### **Arti.13 Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
  - a. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
  - b. è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  - c. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - d. assume ruolo di Committente nel caso di esecuzione di lavori od opere rientranti nei casi previsti dalla legge, con facoltà di nomina del Responsabile dei lavori;
  - e. assume ruolo di Datore di Lavoro nel caso vengano deliberate assunzioni di personale o contratti di collaborazione

### **Arti.14 Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente.**


1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

### **Arti.15 Il Segretario**

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

### **Arti.16 Il Revisore dei conti/Collegio dei Revisori**

1. Il Revisore dei conti o in alternativa, il Collegio dei revisori sono - ove occorra - nominati dall'Assemblea dei soci. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.



2. Il Revisore/il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Revisore/il Collegio svolge le seguenti funzioni:
  - a. verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
  - b. verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
  - c. redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e su presentazione all'Assemblea.

#### **Arti.17 Servizio di Cassa**

1. Il servizio di cassa è affidato a idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Associazione.

#### **Arti.18 Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il Programma annuale, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea che li approva. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare le entrate, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il Bilancio consuntivo è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare.
3. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Arti.19 Libri Sociali**

1. I libri sociali della Associazione sono:
  - a. Libro Inventario, contenente la descrizione del patrimonio derivante dai primi conferimenti ed aggiornato annualmente con quelli successivi e con i bilanci consuntivi di esercizio,
  - b. Libro Verbali Assemblea,
  - c. Libro Verbali Consiglio Direttivo,
  - d. Libro Verbali Revisore o Collegio dei Revisori, ove deliberato.

#### **Arti.20 Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea soltanto con la presenza di almeno il 50% +1 degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Arti.21 Scioglimento dell'organizzazione**

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno



o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

### Arti.22 Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo in forma di Regolamento, Piani e Schede Tecniche, e approvate dall'Assemblea, sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

### Arti.23 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.

Traves 12/04/2023

Il Presidente

